

Statuto del Consiglio presbiterale della Diocesi di Treviso

■ Prot. n. 209/14/PG

DECRETO

Visto lo Statuto del Consiglio presbiterale, approvato dal mio Predecessore, in data 2 febbraio 1991;

essendo l'organismo che manifesta in forma istituzionale la comunione gerarchica tra il Vescovo e il presbiterio, fondata sull'unità del sacerdozio ministeriale e della missione ecclesiale, in quanto "gruppo di sacerdoti che sia *come il senato del Vescovo*, in rappresentanza del presbiterio, la cui missione è aiutare il Vescovo nel governo della diocesi conformemente alla norma del diritto, per provvedere nel miglior modo al bene pastorale della porzione del Popolo di Dio a lui affidata" (direttorio per il ministero pastorale dei vescovi *Apostolorum successores*, n. 183)

- considerato che è necessario procedere ad alcune modifiche dello stesso;
- sentito il parere del consiglio presbiterale nella seduta tenutasi a Crespano del Grappa il giorno 11 marzo 2014;
- con il presente decreto, a norma del can. 496

promulgo lo Statuto del Consiglio presbiterale della Diocesi di Treviso

stabilendo che entri in vigore dal prossimo 15 marzo.

Treviso, 12 marzo 2014

✠ GIANFRANCO AGOSTINO GARDIN OFM CONV.
Arcivescovo-Vescovo di Treviso

mons. GIULIANO BRUGNOTTO
Cancelliere Vescovile

Con n. 1 allegato

DIOCESI DI TREVISO

Statuto del Consiglio presbiterale

Costituzione

Art. 1. A norma dei canoni 495-501 del Codice di Diritto Canonico è costituito nella Diocesi di Treviso il Consiglio Presbiterale, istituito fin dal 1966.

Natura e finalità

Art. 2. Il Consiglio presbiterale è formato da un gruppo di presbiteri che, a modo di senato del Vescovo, rappresentano l'intero presbiterio diocesano (cf. can. 495 § 1).

Art. 3. Il suo fine è di "aiutare il Vescovo nel governo della Diocesi", a norma del diritto universale e particolare, "affinché venga promosso nel modo più efficace il bene pastorale del popolo di Dio a lui affidato" (can. 495 §1).

Art. 4. Il Consiglio presbiterale dura in carica quattro anni. Allo scadere del mandato, il Vescovo dà avvio con proprio decreto alle procedure necessarie per il rinnovo del Consiglio e, una volta avvenute le elezioni in base allo Statuto e al Regolamento, lo costituisce per il successivo quadriennio. Il Consiglio presbiterale cessa quando la sede è vacante (can. 501 § 2). Entro un anno dalla presa di possesso del nuovo Vescovo deve essere ricostituito. Per il suo eventuale scioglimento durante il mandato, deve essere osservato il disposto del can. 501 § 3.

Ufficio e competenza

Art. 5. L'ambito di competenza del Consiglio presbiterale si estende alle questioni che riguardano tutta la vita e il governo della Diocesi.

Art. 6. Il Consiglio presbiterale ha voto consultivo; il Vescovo ne richiede il parere negli affari di maggiore importanza; ha bisogno del suo consenso solo nei casi espressamente previsti dal diritto (can. 500 § 2). Per la validità degli atti il Vescovo è tenuto a udire il parere del Consiglio presbiterale, a norma del can. 127 § 2, nei casi previsti dal diritto.

Art. 7. A norma del diritto universale e particolare, spetta al Consiglio presbiterale:

- 1) il diritto e l'obbligo di partecipare al Sinodo diocesano (can. 463 § 1, n. 4);
- 2) la scelta di due membri, designati collegialmente, da inviare al Concilio provinciale (can. 433 § 5);
- 3) la scelta, su proposta del Vescovo, di un gruppo di parroci stabilmente costituito, per discutere le cause di rimozione dei parroci a norma dei cann. 1742 § 1, 1745 n. 2 e 1750;
- 4) esprimere due rappresentanti da inviare alla Commissione presbiterale regionale a norma degli Statuti della stessa;
- 5) eleggere due membri in rappresentanza del presbiterio nel Consiglio di amministrazione dell'Istituto diocesano per il sostentamento del clero;
- 6) eleggere due rappresentanti nella Commissione diocesana di formazione permanente del clero.

Composizione

Art. 8. Il Consiglio presbiterale è composto di non più di 45 membri, così ripartiti:

- a) 7 membri di diritto: il vicario generale, il vicario episcopale o delegato per il coordinamento della pastorale, il vicario episcopale o delegato per la vita consacrata, il delegato per la formazione permanente del clero, il rettore del Seminario, il direttore della Casa del clero, il cancelliere vescovile;
- b) 26 membri eletti nei vicariati in rappresentanza dei diversi ministeri e delle diverse zone della Diocesi (can. 499) di cui quattordici sono vicari foranei;
- c) tre membri designati dai religiosi presenti in Diocesi;
- d) 6 membri scelti dal Vescovo.

Art. 9. Hanno diritto attivo e passivo di elezione in ordine alla costituzione del Consiglio presbiterale: a) tutti i presbiteri diocesani incardinati in Diocesi; b) i presbiteri diocesani non incardinati nella Diocesi e i presbiteri membri di un istituto religioso o di una società di vita apostolica i quali, dimorando nella diocesi, esercitano in suo favore qualche ufficio. Le modalità di elezione del Consiglio presbiterale sono determinate dal relativo Regolamento.

Art. 10. I membri eletti non possono far parte del Consiglio presbiterale per più di due mandati consecutivi.

Art. 11. I membri del Consiglio presbiterale cessano dal loro incarico per dimissioni accettate dal Vescovo, o per decadimento dall'ufficio qualora vi appartengano a questo titolo oppure per trasferimento ad altra diocesi nel caso di presbiteri religiosi o di presbiteri "fidei donum" presenti in diocesi. Succede al loro posto, rispettivamente, il primo dei non eletti nella stessa categoria o chi subentra nello stesso ufficio. I consiglieri così subentrati durano in carica fino allo scadere del mandato del Consiglio.

Art. 12. Dopo tre assenze ingiustificate un membro è considerato decaduto e cessa automaticamente dal suo incarico.

Collegio dei consultori

Art. 13. Tra i membri del Consiglio presbiterale il Vescovo nomina liberamente sette presbiteri, i quali costituiscono il Collegio dei consultori, con i compiti determinati dal diritto universale e negli Statuti (can. 502).

Organi

Art. 14. §. 1 - Il Consiglio presbiterale agisce attraverso l'*Assemblea* dei suoi membri.

§. 2 - Il Consiglio presbiterale è convocato dal Vescovo, a cui spetta determinare le questioni da trattare, accogliendo anche le proposte dei consiglieri (can. 500 § 1).

§. 3 - Il Consiglio presbiterale si riunisce in sessione ordinaria almeno tre volte all'anno.

§. 4 - Il Consiglio presbiterale può essere convocato in sessione straordinaria, su iniziativa del Vescovo o su richiesta della maggioranza assoluta dei consiglieri. I Consiglieri che richiedono la convocazione dovranno presentare istanza scritta al Vescovo, precisando i temi da trattare all'ordine del giorno; la convocazione dovrà essere fatta entro un mese dalla data in cui è stata presentata la richiesta.

§. 5 - Perché l'assemblea possa agire validamente è necessaria la presenza di due terzi dei suoi membri.

Art. 15. I membri del Consiglio presbiterale hanno il dovere di partecipare personalmente ogniqualvolta sono convocati; non possono quindi farsi rappresentare. La loro presenza è richiesta per tutta la durata della sessione. L'assenza deve essere giustificata in forma scritta, anche via e-mail, al Segretario. La giustificazione deve comunque pervenire entro 10 giorni dalla sessione a cui si riferisce.

Art. 16. L'assemblea elegge tre moderatori. Essi partecipano alle riunioni della Presidenza convocata per la preparazione dell'ordine del giorno delle sessioni.

I compiti del moderatore sono: a) dirigere lo svolgimento dei lavori e la discussione assembleare; b) concedere la parola ai consiglieri e regolare le operazioni di voto; c) garantire l'osservanza delle norme statutarie e regolamentari. I moderatori svolgono il loro incarico a rotazione.

Art. 17. Il Consiglio presbiterale può costituire, nel suo interno, Commissioni temporanee per lo studio e l'approfondimento dei problemi emergenti, cooptando anche degli esperti in materia.

Art. 18. Il Consiglio presbiterale si avvale di una *Presidenza* composta dal Segretario, i vicari Generale ed episcopali e dai tre moderatori eletti dall'Assemblea. La Presidenza è presieduta dal Vescovo.

Art. 19. Spetta alla Presidenza: a) coadiuvare il Vescovo in tutto ciò che concerne l'attività del Consiglio; b) offrire il proprio parere al Vescovo circa l'ordine del giorno delle sessioni; c) moderare, tramite uno dei membri a turno, escluso il Segretario, l'ordinato svolgimento delle sessioni; d) essere a disposizione del Vescovo per consultazioni e interventi nell'ambito delle competenze del Consiglio.

Segretario

Art. 20. Il Consiglio presbiterale ha un *Segretario* nominato dal Vescovo tra i membri del Consiglio. Il Segretario resta in carica fino allo scadere del mandato del Consiglio.

Art. 21. Spetta al Segretario: a) tenere l'elenco aggiornato dei consiglieri, provvedendo agli adempimenti necessari per le sostituzioni nel corso del mandato del Consiglio presbiterale; b) curare la redazione dell'ordine del giorno; c) ricevere le proposte per la formulazione dell'ordine del giorno, le richieste per la convocazione di sessioni straordinarie, le interpellanze rivolte al Vescovo; d) inviare all'inizio dell'anno pastorale il calendario delle sessioni ordinarie e trasmettere ai consiglieri almeno 15 giorni prima della riunione, anche via e-mail, l'avviso di convocazione, l'ordine del giorno delle sessioni e i relativi strumenti di lavoro; e) notare le assenze, segnalarle alla Presidenza ai fini dell'articolo 12 e ricevere le lettere di giustificazione; f) redigere il verbale delle sessioni, raccogliere notizie e documentazioni riguardanti l'attività del consiglio e tenerne l'archivio; g) predisporre le operazioni

necessarie per la trasmissione dei documenti anche con l'ausilio di strumenti informatici e gestire la relativa mailing list.

Conclusioni e comunicati

Art. 22. Su richiesta del Vescovo, a conclusione del discernimento su un tema, la Presidenza può sottoporre al Consiglio presbiterale delle mozioni o degli orientamenti perché siano approvati nel Consiglio.

Art. 23. Per favorire il coinvolgimento del presbiterio e dell'intera comunità diocesana sui temi trattati dal Consiglio presbiterale, il Vescovo, tramite il Segretario, può pubblicare il verbale o parte di esso o una sua sintesi nei mezzi di comunicazione della Diocesi.

Treviso, 12 marzo 2014

✠ GIANFRANCO AGOSTINO GARDIN OFM CONV.
Arcivescovo-Vescovo di Treviso

mons. GIULIANO BRUGNOTTO
Cancelliere Vescovile
